

Scritto da Raffaello Lupi
Mercoledì 04 Agosto 2010 16:08

Sul precedente numero 4 di Dialoghi abbiamo già riflettuto sulla tendenziale ragionevolezza della cosiddetta “concentrazione della riscossione nell’accertamento”, in base alla quale gli atti di accertamento sono diventati anche atti di riscossione delle somme dovute. E’ stato eliminato così uno sfasamento accidentale dovuto alla vecchia diversità soggettiva tra ufficio tributario ed esattore. La necessità di attendere l’iscrizione a ruolo non nasceva cioè come “garanzia del contribuente”, ma come un passaggio procedurale nel coordinamento tra due uffici pubblici, esattori e uffici. Restano le perplessità sull’eccessività della sanzione ex art. 13 dlgsvo 471 in caso di omesso versamento tempestivo, pur con tutte le mitigazioni da ravvedimento operoso (concettualmente applicabile anche qui, salvi ostacoli letterali che non ho avuto il tempo di verificare). Il termine per proporre ricorso è anche “il pilota” della tempestività del versamento delle imposte, e tutti i versamenti avvenuti in questo termine sono ovviamente tempestivi, anche se il ricorso non è stato presentato ancora, o non lo sarà mai. Quindi tutti i motivi di proroga del termine per proporre ricorso si riverberano sul termine di versamento, a cominciare dalle istanze di accertamento con adesione fino alla proroga feriale estiva.

Altre riflessioni riguardano lo spartiacque tra atti dell’ufficio e dell’esattore. A sistema, le iscrizioni a ruolo, già immediatamente esecutive, non comportano, in caso di pagamento ritardato od omesso, la sanzione citata sopra (aspetto confermato, sul piano letterale, dal comma 2 del suddetto articolo , che estende la sanzione ad ogni ipotesi di mancato pagamento del tributo (compreso quindi quello richiesto dagli uffici), fuori dal caso di tributi iscritti a ruolo.

A proposito di ruolo, ma questo deve essere formato in caso di omesso versamento delle imposte accertate?? A prima vista si potrebbe dire di sì...invece viene il fondato dubbio che arrivi direttamente l’ufficiale esattoriale: infatti secondo il comma 2 dell’art.29 dl 78-2010, ...”la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato”...Mi viene quindi il sospetto che si “salti” l’iscrizione a ruolo e che il provvedimento del direttore e del ragioniere generale dello stato serva proprio a questo!!! Forse, quindi, invece degli aggi arriveranno le spese di riscossione, ma qui mi avventuro in terre sconosciute... vedremo di riparlarne.